



PROVINCIA DI LECCE

SERVIZIO POLITICHE DI TUTELA AMBIENTALE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

Lecce, 07/03/2022

Prot. n°
Allegati n. 0
Resp. proc.: dr. Francioso S.
PEC: ambiente@cert.provincia.le.it

Fonderie de Riccardis S.r.l.
fonderiedericcardis@pec.it

ARPA Puglia DAP Lecce
dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it


Comune di Galatina
protocollo@cert.comune.galatina.le.it

SISP ASL Lecce
sispnord.dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it

SPESAL ASL Lecce
dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it

Oggetto: Impianto di seconda fusione della ghisa (codice IPPC 2.4) gestito da Fonderie De Riccardis S.r.l. sito in Galatina, zona Industriale, autorizzato con A.I.A Regione Puglia Determinazione n. 270 del 25.06.2010.
Istanza di riesame AIA ex art. 29 - octies D. Lgs. 152/2006 prot. 53228 del 27.12.2021.
Verbale della Conferenza dei Servizi ex art. 14 della L. 241/1990.

Si trasmette alle SS. LL. il Verbale della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 24 febbraio u. s., insieme alla nota di ARPA prot. n. 13621-157 del 24.02.2022 di richiesta di integrazioni indirizzata alla società.


Il Dirigente
Avv. Antonio Arnò



PROVINCIA DI LECCE
SERVIZIO POLITICHE DI TUTELA AMBIENTALE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

Conferenza dei Servizi ex art. 29 - octies D. Lgs. n. 152/2006

Verbale Conferenza Riesame A.I.A. impianto di fonderia metalli ferrosi con capacità superiore a 20 Mg/giorno (IPPC 2.4) sita nel Comune di Soleto.

Il giorno del 24 febbraio 2022, si tiene alle ore 10:00 la Conferenza dei Servizi ex art. 29 - octies del D. Lgs. n. 152/2006, relativa al riesame A. I. A. per l'impianto di seconda fusione della ghisa (codice IPPC 2.4) gestito da **Fonderie De Riccardis S.r.l.** sito in Galatina, zona Industriale, autorizzato con A.I.A Regione Puglia Determinazione n. 270 del 25.06.2010.

Presenti:

1. Fonderie De Riccardis S.r.l.: Salvatore De Riccardis, ing. Alessia De Riccardis, ing. Fabio De Pascalis, ing. Gualtiero Corelli;
2. Comune di Galatina: arch. Nicola Miglietta;
3. Dipartimento di Prevenzione ASL Lecce: dott.ssa Teresa Alemanno;
4. ARPA Puglia: ing. Manuela Aloisi, dott.ssa Chiara Favale, dott. Tiziano Pastore.

Presiede la Conferenza il Dirigente Servizio, avv. Antonio Arnò, coadiuvato dal funzionario responsabile del procedimento dott. S. Francioso, il quale riassume le autorizzazioni conseguite dall'impianto.

La società "Fonderie De Riccardis S.r.l." svolge nell'impianto sito nella Zona industriale Galatina-Soleto, in agro di Soleto, l'attività di seconda fusione della ghisa, per la produzione di getti aventi caratteristiche fisiche metallurgiche e dimensionali ben definite (elementi decorativi artistici e di arredo urbano).

Il processo produttivo comprende le seguenti fasi:

- Approvvigionamento materie prime;
- Modelleria;
- Formatura (preparazione delle forme e delle anime);
- Fusione, colata e trattamento del metallo;
- Colata del metallo e raffreddamento;
- Distaffatura e rigenerazione sabbie esauste;
- Finitura dei getti (sabbatura, sbavatura, finitura ed imballaggio dei getti prodotti);
- Manutenzione e collaudo;
- Spedizione prodotti finiti e servizi generali.

L'impianto, con atto di Determinazione del Dirigente Servizio Ecologia della Regione Puglia n. 270 del 25 giugno 2010, ha conseguito l'Autorizzazione Integrata Ambientale (cod. IPPC 2.4) ai sensi del D. Lgs. n. 59/2005, con la validità di anni sei ai sensi dell'art. 9, c. 3 dello stesso decreto; tale atto è stato successivamente aggiornato per le modifiche non sostanziali apportate col tempo dal gestore che hanno riguardato l'attivazione o la dismissione di alcuni camini, lo spostamento di alcuni macchinari, il confinamento di alcune postazioni, l'attivazione di scarichi idrici, la ristrutturazione di uffici e servizi igienici.

Con la Determinazione del Dirigente Servizio Ambiente della Provincia di Lecce n° 2184 del 03.12.2015 fu ridefinita la scadenza dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art.

29-octies, comma 3, lettera b, del D. Lgs. 152/2006, riconoscendone la validità di 12 (dodici) anni (con scadenza il 25/06/2022), atteso il possesso di Certificazione Ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001:2015.

Con la nota prot. N. 51101 del 30.12.2019, la società ha comunicato, ai sensi dell'art. 29-novies c. 1 D. Lgs. n. 152/2006, di voler apportare ulteriori modifiche all'impianto, tra le quali anche l'installazione di due nuove cappe, una fissa sul forno di colata e una mobile a servizio del becco di colata, al fine di ridurre i livelli di esposizione quotidiana alle emissioni del personale addetto: dette modifiche furono autorizzate con la nota prot. 10440 del 10.03.2020.

Con la nota prot. N. 32605 del 23.09.2020, la società ha chiesto che i limiti di emissione per CO e NOx fissati in A.I.A. per il camino E14, relativo alla fase di colata, fossero innalzati in quanto troppo restrittivi se paragonati alle autorizzazioni di altri impianti similari, a causa dell'innalzamento dei livelli di emissione conseguenti all'efficientamento della captazione delle emissioni.

Con la nota prot. n. 16259 del 15.04.2021 il Servizio ha autorizzato un periodo sperimentale di tre mesi per l'effettuazione di una campagna di monitoraggio conoscitivo dei livelli di CO emessi al camino E14 e per l'effettuazione del biomonitoraggio dei lavoratori esposti.

In data 23 dicembre 2021, con nota acquisita al prot. n. 53132 del 23.12.2021, la società ha chiesto il riesame dell'A.I.A. con valenza di rinnovo.

Alla suddetta istanza, la società ha allegato gli elaborati tecnici descrittivi dell'attività, la proposta di ulteriori modifiche impiantistiche per migliorare le prestazioni ambientali e operative dello stabilimento, come la riorganizzazione del deposito temporaneo, la richiesta di inserimento in AIA della fase di rigenerazione delle sabbie esauste e della implementazione della captazione delle emissioni nella fase di colata, la richiesta di definizione di un nuovo limite di emissione per CO e NOx.

Il presidente invita i rappresentanti di ARPA ad esprimere le valutazioni di competenza in merito agli elaborati presentati.

L'ing. Manuela Aloisi riferisce che è necessario effettuare il confronto dell'assetto impiantistico con le BREF comunitarie sulla fusione di metalli ferrosi (di maggio 2005) a cui occorre fare riferimento nelle more dell'emanazione delle BAT conclusions, come indicato dall'art. 29-bis. Nella documentazione presentata è stato assunto come riferimento la Linea Guida Nazionale per le Fonderie di metalli ferrosi che costituisce riferimento tecnico, ma non strumento "normativo" per il confronto con le BAT di settore.

Precisa, inoltre, che nel mese in corso è stato pubblicato il Draft 1, di revisione del BREF a cui si consiglia di fare riferimento per inquadrare la questione a livello di orientamento della Comunità europea sui limiti di emissione; è necessario anche fornire una relazione di verifica rispetto alle BAT conclusions sull'efficienza energetica. Rispetto alle richieste di modifica dei limiti di emissione sopra richiamati, ARPA ritiene per il punto di emissione E5, per il limite di NOx di confermare le valutazioni già espresse in sede di tavolo tecnico, in quanto nella documentazione presentata per il riesame AIA non emergono elementi aggiuntivi o di modifica del ciclo produttivo tali da consentire di rivedere le valutazioni già formulate. Si anticipa, inoltre, che la revisione del BREF di settore (Draft 1) riporta una statistica dei dati di monitoraggio di NOx per le installazioni IED europee in linea con il limite vigente (55 mg/Nm³), tranne che in pochi casi.

Inoltre, dall'analisi degli autocontrolli svolti dal Gestore negli anni di vigenza dell'AIA non emergono criticità tali da poter supportare la richiesta formulata.

Mentre, per quanto riguarda il punto di emissione E14, ARPA ritiene che il valore limite massimo da concedere per il parametro CO è pari a 200 mg/Nm³, vista la relazione di fine monitoraggio conoscitivo e considerati gli esiti della stessa.

Per quanto attiene il parametro delle polveri totali, attualmente fissato a 20 mg/Nm³ per tutti i camini, il BREF in via di definizione indica l'obiettivo emissivo (intervallo) di 1- 4 mg/Nm³, da raggiungere entro 4 anni dalla pubblicazione definitiva; quindi, in attesa di traguardare l'obiettivo di medio termine, si potrà fissare un nuovo limite a 10 mg/Nm³, considerati anche gli esiti dei monitoraggi in autocontrollo che mostrano una sostanziale



stabilità e sostenibilità di un VLE più basso dell'attuale, tenuto conto che per impianti similari sono previsti valori limite di emissione più bassi di quello in vigore.

ARPA richiede che per il camino E5 relativo al forno fusorio sia disposto il controllo con frequenza semestrale, che al camino E6 sia portato a 3 il limite per il fenolo e che si aggiunga il parametro formaldeide con limite 2 mg/Nm³; inoltre, chiede che ai camini E13 ed E14 siano monitorati formaldeide con limite di 2 mg/Nm³, e ammoniaca con un valore limite di 15 mg/Nm³.

Il dott. Pastore, del C.R.A. di ARPA, riferisce che le proposte dell'Agenzia sono principalmente mirate ad un miglioramento continuo, sostenibile e progressivo delle performance ambientali dell'installazione, in linea con i recenti documenti tecnici di settore, e conferma che una valutazione più restrittiva deve essere prevista per le emissioni di polveri, unitamente ad un monitoraggio più frequente, almeno semestrale, rispetto a quanto attualmente previsto in autorizzazione.

ARPA Puglia trasmetterà a breve alla Provincia una nota contenente le valutazioni effettuate in fase di istruttoria e le richieste di integrazioni al progetto.

Interviene, quindi, l'ing. Gualtiero Corelli, consulente ambientale dell'Associazione Fonderie (ASSOFOND) e del Ministero dell'Ambiente in merito alle Bref delle attività di fusione dei metalli ferrosi, il quale condivide la proposta di ARPA sulla riduzione del limite delle polveri e riferisce le esperienze della Regione Lombardia in merito al riesame del valore limite del CO nelle emissioni delle attività di fonderia. In ogni caso, secondo l'ing. Corelli, il controllo del parametro CO è molto problematico, in quanto l'abbattimento potrebbe avvenire con un post combustore alimentato a metano, ma i costi di gestione sarebbero non sostenibili e il risultato pratico sarebbe l'incremento della emissione di NOx, molecola ancora più tossica del CO.

Il dott. Pastore, in proposito, richiama il fatto che tale parametro, proprio perché critico, andrebbe monitorato con maggiore frequenza per un maggiore controllo del processo.

L'ing. De Pascalis, richiama quanto riportato in relazione in merito ai livelli di NOx del Camino E5 a servizio del forno fusorio, ovvero che tale parametro non può essere ulteriormente contenuto a causa della struttura stessa del forno, il quale, per la dilatazione termica delle parti metalliche, non consente una perfetta tenuta della camera di combustione, e non impedisce l'ingresso di aria esterna nei pressi del bruciatore, pertanto vi possono essere dei picchi temporanei di NOx che superano il limite di 55 mg/Nm³.


La dott.ssa Alemanno condivide le proposte di ARPA di apportare delle modifiche migliorative all'impianto, alle emissioni in atmosfera e conseguentemente alla tutela della salute dei cittadini.

Il responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Galatina, arch. Miglietta riferisce che dal punto di vista urbanistico non vi è alcuna osservazione da fare e si rimette alle valutazioni e ai pareri di ASL e di ARPA.

Il Presidente conclude la riunione alle ore 12:00, preannunciando che al verbale della riunione odierna sarà allegato il parere scritto di ARPA contenente le richieste di integrazioni rivolte alla società proponente.

La Conferenza sarà nuovamente convocata, a data da definire, per esprimersi sugli elaborati che la società presenterà in riscontro alle richieste di ARPA.

Il funzionario verbalizzante






PROVINCIA DI LECCE

E

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0007977/2022 del 24/02/2022

Firmatario: ROBERTO BUCCI



Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

Spett.le **PROVINCIA DI LECCE**
Servizio Politiche di Tutela Ambientale e
Transizione Ecologica
ambiente@cert.provincia.le.it

e p.c. **FONDERIE DE RICCARDIS S.R.L.**
S.P. 362 km 15,000 - Soleto
fonderiedericcardis@pec.it

Oggetto: FONDERIE DE RICCARDIS SRL - Procedura di Riesame AIA ex art. 29-octies D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. per fonderia di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 Mg al giorno (codice attività IPPC: 2.4), sita nel Comune di Soleto autorizzata con atto D.D. n. 270/2010 rilasciata dalla Regione Puglia.

– Richiesta di integrazioni alla documentazione presentata dalla ditta -
Rif. nota Provincia di Lecce, acquisita al prot. ARPA Puglia n. 1483 del 10/01/2022

In relazione al procedimento in oggetto e alla Vs nota prot. n. 1483 del 10/01/2022 con cui si convoca la Conferenza dei Servizi ex art. 14 della Legge 241/90 e s.m.i., analizzata la documentazione presentata dalla ditta, disponibile al link da voi indicato, è emersa la necessità di richiedere le integrazioni/precisazioni, di seguito elencate.

Aspetto impiantistico

1. Nella premessa della Relazione Tecnica, si fa riferimento a delle modifiche migliorative apportate alle diverse fasi del processo produttivo: si richiede di descrivere o di evidenziare tali modifiche all'interno della relazione e di specificare se le stesse abbiano comportato o meno dei cambi/spostamenti in termini di sorgenti sonore tali da richiedere la presentazione di una **valutazione previsionale di impatto acustico** che, allo stato di fatto, non è presente nella documentazione del riesame;
si richiede al Gestore di formulare una proposta di procedura di **sorveglianza radiometrica** per il controllo delle radiazioni ionizzanti sui materiali in ingresso, in linea con quanto disciplinato dall'art. 72 del D.Lgs. n. 101/2020;
3. si richiede di specificare se vi sia l'utilizzo di prodotto chimico distaccante, nella fase di distaffatura;
4. si richiede di fornire un elenco delle vasche, dei serbatoi e dei **manufatti interrati**;
5. fornire un elenco dei **serbatoi fuori terra/silos** presenti, i volumi degli stessi e dei bacini di contenimento.
Specificare se gli stessi siano dotati di sistema di contenimento delle emissioni in atmosfera dedicati (ad es.: filtri a carboni attivi) ed, in tal caso, specificare quali siano i criteri adottati per stabilire la frequenza di sostituzione per ciascun punto emissivo, oppure se i flussi di emissioni, che si generano durante operazioni di carico/scarico degli stessi, siano inviati ai punti di emissione convogliata; in questo ultimo caso, specificare in quali;
6. specificare se, e in quali fasi, sono attuati dei **sistemi di recupero dell'energia**.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione
dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111, Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Lecce
Servizio Territoriale

Via Miglietta, 2 73100 Lecce
Tel. 0832/1810018 Fax 0832/342579
PEC: dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Confronto con le BAT

7. Si richiede di effettuare il controllo con le BAT di cui al **BREF Comunitario "Reference Document on Best Available Techniques in the Smitheries and Foundries Industry" (edizione di maggio 2005)**", a cui occorre fare riferimento nelle more dell'emanazione delle BAT conclusions, come indicato dall'art. 29-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. Nella documentazione presentata è stato assunto come riferimento la Linee Guida Nazionali per le Fonderie di metalli ferrosi (DM 31 Maggio 2005, supplemento ordinario n° 107 alla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n° 135 del 13 giugno 2005) che sicuramente costituisce riferimento tecnico ma non strumento "normativo" per il confronto con le BAT di settore. A tal proposito, si richiama quanto riportato al punto 13. nella Circolare Ministeriale n. 22295 del 27/10/2014 "*Chiarimenti in merito all'impiego delle linee guida MTD: per tutti i procedimenti avviati dopo il 7 gennaio 2013, le linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili emanate ai sensi del D.Lgs. n. 372/99 o D.Lgs. n. 59/2005 non costituiscono più un riferimento normativo. Tali documenti, peraltro, potranno essere considerati quali utili riferimenti tecnici per le parti non compiutamente illustrate e approfondite nei BREF comunitari*".

Inoltre, si precisa che è in fase di revisione il BREF comunitario (nella fase di Draft 1) a cui si consiglia di fare riferimento per inquadrare la questione a livello di orientamento.

8. Si richiede, inoltre, di effettuare il confronto puntuale con le BAT di cui al **BREF trasversale sull'efficienza energetica (BREF Energy Efficiency, february 2009)**; per ciascuna tecnica, dovrà essere descritta la modalità di applicazione. Si allega una tabella esemplificativa, estratta dal BREF (allegato 2).

Per entrambi i punti 1. e 2, si richiede che il confronto sia fatto in maniera puntuale per ciascuna delle BAT individuate nel documento. Qualora lo stato di fatto non contempoli l'attuazione di alcune delle BAT individuate nel documento, si richiede al Gestore di formulare delle proposte di miglioramento per l'implementazione delle stesse proponendo anche uno specifico cronoprogramma di realizzazione; qualora vi siano delle BAT non applicabili, si richiede di specificare quali siano le reali motivazioni della non applicabilità.

Emissioni in atmosfera

9. in relazione ai valori limite di emissione ed alle frequenze di monitoraggio:

- a. relativamente al parametro **ossidi di azoto (NOx)**, per il **punto di emissione E5**, non si condivide la proposta, riportata nei diversi documenti, di richiesta di autorizzazione di valore limite di emissione pari a 250 mg/Nm³; a tal proposito, si confermano le valutazioni già espresse dalla scrivente Agenzia nella nota prot. n. 19758 del 22/03/2021, specificatamente formulata a seguito della richiesta di innalzamento del VLE per NOx dall'attuale 55 mg/Nm³ a 250 mg/Nm³. Nella documentazione presentata per il riesame AIA non emergono elementi aggiuntivi o di modifica del ciclo produttivo tali da consentire di rivedere le valutazioni già formulate. Ciò risulta confermato dagli autocontrolli registrati, per tale parametro, dall'azienda nel corso degli ultimi anni. Si anticipa, inoltre, al solo fine di inquadrare la questione a livello di orientamento

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione

dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150

www.arpa.puglia.it

C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Lecce

Servizio Territoriale

Via Miglietta, 2 73100 Lecce

Tel. 0832/1810018 Fax 0832/342579

PEC: dap.le.arpa@arpa.puglia.it

comunitario, che il prossimo BREF di settore¹ (in via di definizione) riporta una statistica dei dati di monitoraggio di NOx per le installazioni IED europee in linea con il limite vigente, tranne che in pochi casi. Per cui, anche nell'ottica di un miglioramento costante delle performance ambientali dell'impianto, si conferma la posizione di ARPA contraria ad un innalzamento del VLE. Si propone che la frequenza di monitoraggio del parametro sia portata da annuale a semestrale, per un maggiore controllo dell'andamento del parametro in questione.

- b. Relativamente al parametro polveri, per il quale è proposto (per alcuni punti di emissione è già autorizzato) un valore limite pari a 20 mg/Nm³, considerato che:
- tale valore rappresenta l'estremo superiore dell'intervallo (BAT-AEL) indicato nel BREF di riferimento vigente,
 - nel BREF in via di definizione (Draft)¹ tale intervallo risulta ancora più stringente dell'attuale (1-4 mg/Nm³),
 - dagli esiti dei monitoraggi in autocontrollo, negli anni di vigenza dell'AIA, i dati mostrano una sostanziale stabilità e di sostenibilità di un VLE più basso dell'attuale,
 - per impianti simili sono previsti valori limite di emissione più bassi dell'attuale in vigore,

si propone la riduzione del valore limite ad un valore massimo di 10 mg/Nm³ (come media del periodo di campionamento).

- c. Inoltre, per il **punto di emissione E5**, dato che il flusso di massa orario delle polveri, registrato negli anni risulta generalmente ≥ 0.1 kg/h, si chiede che venga monitorato con una frequenza semestrale, in luogo della annuale in vigore.
- d. Per quanto riguarda il parametro **Monossido di Carbonio (CO) nel punto di emissione E14**, vista la relazione di fine monitoraggio conoscitivo (realizzato per sei mesi), assunta agli atti di ARPA Puglia con prot. n. 1569 del 11.01.2022, e considerati gli esiti della stessa, questa Agenzia, propone a codesta Autorità Competente di autorizzare un VLE pari a 200 mg/Nm³.
- e. Relativamente al **punto di emissione E6**, per il **parametro Fenolo** si propone un VLE pari a 3 mg/Nm³, in linea con impianti similari autorizzati in Puglia. Si chiede, inoltre, di monitorare il parametro **formaldeide** dato che il camino E6 risulta afferente alla linea di preparazione anime.
- f. Per il **punto di emissione E13** si propone un limite VLE, per la **formaldeide** pari a 2 mg/Nm³.
- g. Per il **punto di emissione E14** si propone un limite VLE per la **formaldeide** pari a 2 mg/Nm³ e per l'**ammoniaca** pari a 15 mg/Nm³ (anche in base ai dati di monitoraggio acquisiti nel corso di vigenza dell'AIA).

Per quanto sopra richiamato, si sintetizzano di seguito le proposte dell'Agenzia:

¹ <https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference>

Punto di emissione	Parametro	Indicazione	Modifiche alla frequenza monitoraggio
E5	NOx	Si conferma VLE autorizzato	Semestrale
	PTS	Si propone VLE pari a 10 mg/Nm ³	Semestrale
E6	Fenolo	Si propone VLE pari a 3 mg/Nm ³	
	PTS	Si propone VLE pari a 10 mg/Nm ³	
	Formaldeide	Si propone di monitorare tale parametro, in luogo di Polissocianati, VLE pari a 2 mg/Nm ³	
E13	Formaldeide	Si propone VLE pari a 2 mg/Nm ³	
E14	PTS	Si propone VLE pari a 10 mg/Nm ³	
	Formaldeide	Si propone VLE pari a 2 mg/Nm ³	
	NH ₃	Si propone VLE pari a 15 mg/Nm ³	
	CO	Si propone VLE pari a 200 mg/Nm ³	
E2, E7, E8, E11, E12, E17, E18, E20, E21, E25, E26, E27	PTS	Si propone VLE pari a 10 mg/Nm ³	
	PTS	Si propone VLE pari a 10 mg/Nm ³	

10. si richiede di specificare quali siano le modalità di gestione della soluzione di lavaggio esausta dello **scrubber**.

Scarichi idrici

11. nella relazione delle acque meteoriche (All. 6A), si fa riferimento a dei volumi utili delle **vasche di prima pioggia** pari a 31,6 m³ e 51,26 m³:
 - a. si richiede di specificare se i volumi indicati corrispondono ai volumi reali delle vasche;
 - b. dal calcolo eseguito per il dimensionamento, emerge che si è tenuto conto del solo volume di accumulo (volume utile), senza considerare il volume di sedimentazione dei fanghi;
12. fornire una descrizione dei sistemi di trattamento delle acque di prima e seconda pioggia, a servizio delle due aree di impianto (AREA 1 e AREA 2), specificando anche i calcoli di dimensionamento di grigliatura, disoleazione, ecc;
13. in base a quanto riportato nel paragrafo 4. della relazione, risulta che il dimensionamento della vasca di prima pioggia per l'area 2 sia stato fatto considerando una superficie servita pari a 14. 350 m², mentre nel paragrafo 2., si afferma che "L'impianto di trattamento a servizio dell'area posta a sud dello stabilimento industriale (prospiciente la S.P.362) è stato dimensionato per servire un'area complessiva di circa 20.000 m² per tenere conto di possibili ampliamenti ad oggi non realizzati". Chiarire la discrepanza;
14. si richiede di verificare se la capacità di accumulo delle acque meteoriche da riutilizzare sia in grado di assicurare l'effettivo volume di pioggia accumulabile (in funzione delle precipitazioni) e sia in linea con il fabbisogno di risorsa idrica nel ciclo produttivo al fine di ridurre al minimo i consumi della risorsa idrica naturale. In caso di capacità insufficiente

- degli attuali sistemi, si richiede al Gestore di formulare una proposta di ampliamento della sezione di accumulo, oltre ad una proposta di ottimizzazione nell'utilizzo della risorsa idrica;
15. si richiede di precisare se la gestione delle acque di prima pioggia prevede il recupero e lo smaltimento come rifiuti e nessuno scarico delle stesse;
 16. si richiede di ripresentare l'Allegato 6B - (Planimetria dell'impianto con rete idrica con l'individuazione dei punti di ispezione alla rete e dei punti di scarico) indicando tutti i flussi di acque reflue con diversa colorazione: acque reflue industriali, acque reflue domestiche, acque meteoriche provenienti dalle coperture (coperti), acque meteoriche di dilavamento (prima e seconda pioggia); siano, inoltre, indicati i punti di scarico finale e i relativi pozzetti di ispezione e campionamento ufficiale (non risulta indicato il punto di scarico delle acque meteoriche lato Ovest); indicare, inoltre, la localizzazione di eventuali presidi di sicurezza che consentano di isolare la rete fognaria in caso di evento incidentale (ad esempio: incendio, ecc); nella stessa planimetria sia riportata una sezione degli impianti di trattamento delle acque meteoriche e dei pozzetti di campionamento;

Piano di Monitoraggio e Controllo

17. Si richiede di procedere alla revisione ed integrazione dell'Allegato 1A - Piano Monitoraggio e Controllo, di dicembre 2021 rispondendo alle seguenti richieste ed osservazioni che tengono conto delle linee guida del SNPA, in fase di approvazione e che aggiornano il Manuale APAT del 2007 "IPPC - Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento – il contenuto minimo del piano di monitoraggio e controllo":

- a. nel paragrafo **4.1 Emissioni in aria**:
 - in relazione alle emissioni convogliate, si richiede di integrare le informazioni riportate nel PMC con una tabella riepilogativa di tutti i punti di emissione in cui sia indicato: sigla identificativa, origine dell'emissione, altezza del camino, coordinate, altezza del punto di prelievo, frequenza monitoraggio e modalità di registrazione e trasmissione;
 - si richiede di aggiornare il paragrafo in relazione alle richieste formulate al punto 9. *Emissioni in atmosfera*.
 - le metodiche riportate (par. 4.1.1) sono da rivedere e aggiornare alle più recenti indicazioni di settore, prediligendo (come previsto dalle norme di settore) metodi UNI EN/UNI/UNICHIM;
 - in riferimento alle emissioni diffuse (denominate ED1) non sono specificati metodi d'analisi e campionamento, la frequenza di monitoraggio e le modalità di registrazione e trasmissione dati. Tali informazioni si dovranno riportare in formato tabellare, così come per le emissioni convogliate, inoltre, i dati di monitoraggio dovranno essere accompagnati dai principali dati meteo (direzione e velocità del vento, pioggia) relativi alle fasi di campionamento. Dovranno, altresì, essere rispettate le disposizioni contenute nella Parte I dell'Allegato V alla Parte Quinta del D.lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. Le misure di mitigazione e contenimento delle emissioni polverulente dovranno consentire di perseguire il rispetto dei vigenti limiti di qualità dell'aria;
 - in relazione ai *sistemi di abbattimento delle emissioni*, si richiede che sia integrata la tabella 4.1, inserendo anche le modalità di registrazione delle attività di manutenzione eseguite sui sistemi di abbattimento. Inoltre, per i *punti di emissione ritenuti maggiormente significativi*, in termini di flusso di massa, che il Gestore dovrà

individuare, laddove presenti i filtri a maniche, si propone un monitoraggio - ogni sei mesi - del parametro polveri a monte e valle dei filtri, al fine di valutarne l'efficienza di abbattimento e il mantenimento della stessa, nel tempo per poter poi meglio individuare la necessità di interventi di pulizia e manutenzione. Circa le modalità di esecuzione, il monitoraggio dovrà essere attuato in maniera tale che il campionamento a valle venga svolto previa esecuzione di quello a monte, tenendo conto della normale durata di un ciclo di abbattimento delle emissioni.

- b. per quanto riguarda il monitoraggio della **falda**:
- si evidenzia che la tabella riportata nelle pagg 19, 20 e 21 in alcuni campi è incompleta: ad esempio non è riportata la frequenza di monitoraggio previsto per i parametri Cloruri, Ammoniaca, Pentaclorobenzene; a tal proposito, si richiede che la frequenza di monitoraggio sia almeno semestrale, al fine di tenere conto degli andamenti stagionali della falda;
 - per ciascun pozzo di monitoraggio, si richiedono le seguenti informazioni: coordinate, livello della falda, profondità del pozzo, diametro della tubazione del pozzo, volume di acqua nel pozzo, colonna d'acqua, portata della pompa, volume e tempo medio di spurgo della colonna d'acqua, calcolo per il tempo medio di spurgo di una colonna d'acqua;
 - c. in linea con quanto disciplinato dall'art. 29-sexies, comma 6-bis, si richiede di individuare dei punti interni (almeno uno) ai confini dell'installazione per il monitoraggio del **topsoil**. Sia specificato nel PMeC: le coordinate del punto, il profilo analitico, la frequenza di monitoraggio (almeno annuale) e i valori di riferimento (CSC di cui alla colonna A o B della tabella 1, Allegato 5 alla Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.) a seconda della destinazione d'uso urbanistica;
 - d. nel paragrafo **4.2 Emissioni acustiche**, in riferimento ai punti di monitoraggio, occorre definire in tabella i punti individuati o in alternativa allegare la Planimetria cui si fa riferimento. Non si concorda con la proposta di modifica della frequenza di monitoraggio da annuale a triennale.
 - e. nel paragrafo **4.1 Emissioni in acqua**:
 - si richiede di integrare le informazioni riportate nel PMC con una tabella riepilogativa di tutti i punti di emissione in acqua ed in cui sia indicato: sigla identificativa, tipologia di scarico, recapito finale, coordinate, tipologia e frequenza del monitoraggio e modalità di registrazione e trasmissione; la stessa sigla identificativa dovrà essere riportata nella Planimetria allegata (All.6B);
 - in relazione agli interventi di manutenzione sugli impianti di trattamento delle acque meteoriche indicati a pag. 22, si richiede integrare la tabella con le modalità di registrazione e si richiede la modifica della frequenza di controllo in semestrale. Si richiede di prevedere anche un controllo sugli impianti di recupero delle acque di prima pioggia (serbatoio e vasca). A titolo esemplificativo, si riporta la seguente tabella:

Parte di impianto	Principali componenti soggetti a manutenzione	Registrazione degli interventi	Modalità di controllo	Frequenza controllo
Grigliatore Dissabbiator e/disolatore	Opere elettromeccaniche	Annotazione delle verifiche eseguite e degli interventi di manutenzione/pulizia su apposito registro	Verifica del corretto funzionamento delle attrezzature elettromeccaniche (pompe, livelli, ecc)	Trimestrale
	Griglia e filtri		Pulizia griglie e rimozione fanghi	Semestrale e, all'occorrenza, in caso di eventi meteorici abbondanti
Sistema di recupero acque	vasca e serbatoio	Annotazione delle verifiche eseguite su apposito registro	verifica integrità	Semestrale

- f. sia aggiunto il monitoraggio mensile, con misura tramite contatore volumetrico, dei quantitativi delle **acque meteoriche recuperate**, specificandone la fase di utilizzo prevista (ciclo produttivo, irrigazione, bagnatura piazzali, ecc.);
- g. per i **rifiuti**, sia in ingresso sia in uscita, per i quali sono riportati in formato tabellare i monitoraggi che saranno eseguiti sugli stessi:
- inserire nelle tabelle anche le modalità di registrazione dei controlli effettuati;
 - sia previsto uno specifico controllo dello **stato dei depositi temporanei**, specificandone la frequenza e le modalità del controllo (ad es.: verifica presenza del codice CER, verifica della presenza dei bacini di contenimento integri nel caso di rifiuti liquidi, verifica dello stato dei contenitori) e le modalità di registrazione dei controlli; a titolo esemplificativo, si riporta la seguente tabella:

Stoccaggio	Modalità di controllo stato stoccaggio	Frequenza controllo e registrazione dati	Modalità di registrazione
Arete di stoccaggio esterne (per rifiuti allo stato solido)	Controllo visivo	trimestrale	Registrazione trimestrale su registro di gestione interno
Arete di stoccaggio rifiuti allo stato liquido in contenitori stagni con bacino di contenimento	Controllo visivo della tenuta dei contenitori dei rifiuti e del bacino di contenimento	trimestrale	Registrazione trimestrale su registro di gestione interno

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione

dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150

www.arpa.puglia.it

C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Lecce

Servizio Territoriale

Via Miglietta, 2 73100 Lecce


Tel. 0832/1810018 Fax 0832/342579

PEC: dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

- h. nei paragrafi 4.5, 4.6 e 4.7 integrare le tabelle con la frequenza e la modalità di trasmissione dei dati.
- i. qualora siano presenti **manufatti interrati**, sia formulata una proposta di monitoraggio dello stato di integrità degli stessi che preveda anche prove di tenuta periodiche, da programmare anche in relazione all'anno di installazione; sia valutata anche l'opportunità di prevedere uno specifico controllo della tenuta di eventuali **serbatoi fuori terra**;
- j. in relazione al **controllo radiazioni ionizzanti** condotto sui rottami metallici in ingresso, il Gestore dovrà prevedere uno specifico reporting dei controlli eseguiti.
- k. in relazione ai **consumi della risorsa energetica e risorsa idrica**, si richiede di riportare nella relazione annuale il consumo mensile (per l'energia) e trimestrale (per la risorsa idrica) in linea anche con le frequenza di "rilevamento" indicate nelle tabelle 4.9 e 4.10;
- l. sia previsto il monitoraggio dell'**efficienza energetica** (almeno quadrimestrale), tramite il parametro *cosφ* determinabile dalla lettura diretta del rifasatore o dalle fatture dell'Ente Gestore, al fine di determinare la necessità di intervento sul sistema di rifasamento dell'energia elettrica;
- m. si richiede di integrare il PMeC per la matrice consumo **materie prime** e sia inserito il monitoraggio sulle **aree di stoccaggio** delle materie prime, prevedendo almeno una verifica visiva periodica (ad esempio trimestrale) dell'integrità dei serbatoi, dei bacini di contenimento, degli organi tecnici utili alla gestione delle operazioni di riempimento e di prelievo delle materie prime dagli stoccaggi al ciclo fusorio, ecc.; di tali attività ne sia data evidenza tramite la registrazione delle date di esecuzione delle verifiche e degli eventuali interventi di manutenzione condotti;
- n. si richiede di integrare con le **manutenzioni periodiche** effettuate sulle diverse apparecchiature, macchinari, ecc.; la frequenza delle manutenzioni dovrà essere stabilita tenendo conto delle scadenze prescritte dal fornitore/costruttore, laddove presenti;
- o. si richiede di integrare il PMeC con specifica tabella in cui siano annotati gli **eventi incidentali**, per i quali dovrà essere specificato: data, ora di inizio, ora di fine, la fase del processo interessata e le modalità di prevenzione dello stesso e di risoluzione.
- p. Nel paragrafo 5 – **INDICATORI DI PRESTAZIONE**, si richiede di inserire gli indicatori **"quantità di acqua meteorica riutilizzata/consumo idrico totale"**, **"produzione totale di rifiuti per unità di prodotto"** e **"produzione specifica di sabbie esauste (quantitativo di rifiuto costituito da sabbie esauste/quantitativo totale di rifiuti)**.

Relazione di riferimento

18. Per quanto riguarda la verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento (ALL. 21), si richiede al Gestore di aggiornare le schede di sicurezza che risultano antecedenti agli aggiornamenti sulla classificazione ed etichettatura delle sostanze pericolose (Regolamento CLP), o comunque risalenti a più di dieci anni, e nelle quali sono ancora riportate le frasi "R", non prese in considerazione nella procedura di verifica indicata nel D.M. n. 95/2019.



Distinti Saluti,

Il Direttore DAP Lecce e
UOC Servizio Territorio
ing. Roberto Bucci

Il Gruppo di lavoro
Ing. M. Manuela Aloisi
Dott.ssa Chiara Favale
Dott. Tiziano Pastore

Allegati:

1. *Tabella esemplificativa estratta dal BREF Energy Efficiency (february 2009)*

**Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione
dell'Ambiente**

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Lecce

Servizio Territoriale

Via Miglietta, 2 73100 Lecce
Tel. 0832/1810018 Fax 0832/342579
PEC: dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it